

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16/10/1973

Articolo 27 bis

Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.

Articolo 27 bis -

Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.

Nota:

Il presente articolo è abrogato a decorrere dalla data prevista dall'[art. 243 del Testo Unico 24 marzo 2025, n. 33](#), in conformità a quanto disposto dall'art. 241 del medesimo Testo Unico.

In vigore dal 23/07/2016

Modificato da: Legge del 07/07/2016 n. 122 Articolo 26

1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 27, se:

- a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della [direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990](#);
- b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
- c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
- d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'[articolo 89, comma 3-bis, del testo unico](#) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1 (1).

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.

3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

4. (Comma abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. e\) decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49](#) e si applica agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005).

5. La [direttiva \(UE\) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015](#), è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'[articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (2).

(1) Comma così sostituito dall'[art. 26, comma 2, lett. a\) legge 7 luglio 2016 n. 122](#). Ai sensi del medesimo [art. 26, comma 3 legge n. 122 del 2016](#) le disposizioni contenute nel presente comma si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.

(2) Comma così sostituito dall'[art. 26, comma 2, lett. b\) legge 7 luglio 2016 n. 122](#). Ai sensi del medesimo [art. 26, comma 3 legge n. 122 del 2016](#) le disposizioni contenute nel presente comma si applicano alle remunerazioni

corrisposte dal 1° gennaio 2016.

[Torna al sommario](#)
